

**MODIFICA E RIAPERTURA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE 2018/2021 DELLA REGIONE UMBRIA**

Art. 1. (Contingente)

1. Nella Regione Umbria sono riaperti i termini di pubblicazione del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 di cui alla determinazione dirigenziale 24 maggio 2018, n. 5196, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 28 maggio 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". n. 49 del 22 giugno 2018.
2. Il contingente da ammettere al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 è, per la Regione Umbria, di n. **41** laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001);
 - d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001);
 - e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai commi 1. e 2. lett a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c), come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017, devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso che avverrà presumibilmente entro i primi mesi dell'anno 2019. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla

selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2. lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata – PEC, indicando nell'oggetto della PEC medesima: **“Concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, 2018/2021”**.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nella Regione Umbria entro il termine previsto dalla precedente pubblicazione del bando nella G.U.R.I. n. 49 del 22 giugno 2018 (dal 22/06/2018 al 23/07/2018) e ammessi con determinazione dirigenziale n. 8199 del 6 agosto 2018.

3. I medici di cui al precedente comma 2. hanno la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso in una Regione diversa da quella in cui è stata presentata a seguito del bando precedente, purché entro la scadenza dei termini del presente bando, nell'ordine di seguito indicato:

a) inoltrino formale richiesta di annullamento della propria domanda di partecipazione alla Regione Umbria, a cui era stata precedentemente presentata, entro i termini di cui al precedente comma 2., mediante PEC. La rinuncia di cui all'Allegato 3 deve essere sottoscritta dal medico, completata con la copia di un valido documento di identità ed essere inviata via PEC;

b) presentino alla Regione in cui intendano effettivamente partecipare al concorso una nuova domanda di partecipazione seguendo le modalità indicate al comma 1.

4. I medici non più interessati a partecipare al concorso, già ammessi con determinazione dirigenziale n. 8199 del 6 agosto 2018, sono invitati ad annullare la domanda già inviata nella Regione in cui sono stati ammessi a partecipare al concorso con le stesse modalità riportate nel precedente comma 3., lett. a).

5. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, **scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

6. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

b) il luogo di residenza;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere

cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;

- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4;

nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:

- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);
- i) qualora il candidato dichiara di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine - lett. e) ed f) – dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso.

8. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa.

La firma non dovrà essere autenticata. **Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione alla partecipazione al concorso.** I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.

9. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

10. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata che, per l'intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati.

11. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12. Gli avvisi e le notizie contenuti nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet <http://www.regione.umbria.it/salute/concorso-pubblico-per-il-triennio-2018-2021> relativi alla procedura concorsuale, ivi compresi quelli relativi alla sede, giorno ed ora di convocazione alla prova hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati. La mancata consultazione da parte del candidato esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Le comunicazioni relative alla formazione ed allo scorrimento della graduatoria vengono effettuate tramite posta elettronica certificata - PEC.

13. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 (Posta Elettronica Certificata)

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della presentazione della domanda, che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato.

Art. 5 (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso)

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell'art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 5 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate escluse.

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, ad esclusione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo,
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 8.,
- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente notificata se spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza/domicilio dichiarato nella domanda.

Art. 6 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti, a scelta multipla, su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, formalizzati dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/salute/concorso-pubblico-per-il-triennio-2018-2021>
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/salute/concorso-pubblico-per-il-triennio-2018-2021> ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Umbria.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Umbria.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Umbria, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 7 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente, alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione

Umbria e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Art. 8 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
2. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 9 (Punteggi)

1. I commi a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un comma. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 commi, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 10 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Umbria.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Umbria, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Umbria, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Umbria a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/salute/concorso-pubblico-per-il-triennio-2018-2021> e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione.

7. La Regione Umbria procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

8. Gli interessati, ai sensi della legge 241/1990, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria della graduatoria di cui al comma 3.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato al comma 2 dell'articolo 1 del presente bando.

Art. 11 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dal comma 2 dell'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione via PEC, inoltrata individualmente, dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.

2. Nella medesima comunicazione, di cui al comma precedente, verranno comunicate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.

3. Entro 3 giorni dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione (inclusi i giorni festivi) di cui ai commi precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'utile inserimento al Corso tramite posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la data della ricevuta di accettazione. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale

dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell'inizio del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 12 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente articolo 11.

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale di più candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorni successivi all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 13 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 14 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute, ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 15 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Umbria.

Art. 16 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 inizia presumibilmente entro i primi mesi dell'anno 2019, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006.

Art. 17 (Incompatibilità)

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 18 (Procedimento)

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il **02.02.2019**.

2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso la Sezione “Sviluppo del sistema formativo interdisciplinare in sanità” della Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane.

3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il seguente indirizzo Internet:
<http://www.regione.umbria.it/salute/concorso-pubblico-per-il-triennio-2018-2021>.

4. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R. semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme”.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" la Giunta della Regione Umbria, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali, ai fini della partecipazione alla procedura di modifica e riapertura del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci, n. 96, cap 06121 Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Umbria, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), all'indirizzo di posta elettronica urp@regione.umbria.it. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta telefonicamente al 075.5043424 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Avv. Francesco Nesta, contattabile presso la sede della Regione Umbria di Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 06124 Perugia, tel. 075 5045693 e-mail: dpo@regione.umbria.it pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme, Dott.ssa Maria Trani, e-mail mtrani@regione.umbria.it, pec direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Il Responsabile del trattamento provvederà a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili esterni del trattamento". Tali soggetti saranno sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Umbria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione.

7. Destinatari dei dati personali

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto (ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD):

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via M. Angeloni 61 - 06124 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 indetto da codesta Regione.

Allegato 1)
Fac-simile domanda
(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile)

inviare via PEC al seguente indirizzo

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane
Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle
Aziende Sanitarie. Riforme”
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di _____) Stato _____

il _____ codice fiscale _____

residente a _____

(provincia di _____) in Via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____

e-mail _____

PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale, a tempo pieno, di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021, di cui al D.Lgs. n. 368 del

17.8.1999, indetto da codesta Regione con determinazione dirigenziale n. 5196 del 24 maggio 2018 e riaperto con determinazione dirigenziale n. _____ del _____.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea

(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea)

2. di essere cittadino

(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di

(indicare COGNOME e NOME del familiare)

cittadino di _____ Stato membro UE
(indicare la cittadinanza del familiare)

e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001:

titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

3. di essere cittadino _____

(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001:

titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato dalla Questura di _____ il _____

titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di _____ il _____

titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di _____
il _____

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____ (gg/mm/anno)

presso l'Università di _____

5.

a. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito:

presso l'Università di _____
il _____

OVVERO

riconosciuto con Decreto Ministeriale numero _____ del _____

b. di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

6.

a. di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di _____

b. di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine (lettere e) ed f) dell'art. 3, comma 7 del Bando), ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera i) del Bando, dovrà compilare quanto segue:

Il sottoscritto, dott. _____ dichiara di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista presumibilmente entro il mese di marzo 2019, pena la non ammissione al corso.

7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/1992 e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del Corso triennale di formazione.

Dichiara inoltre:

di non avere presentato e di impegnarsi a non presentare, entro la scadenza del presente bando, domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso;

oppure

di avere presentato domanda di ammissione al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, pubblicato per estratto nella G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018, presso la Regione _____, ma di avere già annullato la stessa in data _____, seguendo le indicazioni contenute nel bando della Regione medesima;

di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia

(se si indicare quale)

di aver preso visione dell'informativa contenuta nel bando per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Comunica i seguenti ulteriori recapiti:

Residenza/domicilio:

città _____ (provincia di _____)

Via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____

recapiti telefonici:

telefono fisso _____ cellulare _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data _____

Firma

NOTA BENE:

- **alla domanda, dovrà essere allegata una scansione di un documento di identità in corso di validità**
- **la domanda dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi ed Esami.**

Annullamento della domanda di partecipazione al Concorso per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 alla Regione UMBRIA

Alla Regione UMBRIA
 Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane
 Servizio "Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
 semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle
 Aziende Sanitarie. Riforme"
 Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Il/La sottoscritto/a

Nome:	
Cognome:	
Nato a:	il:
Codice fiscale:	
PEC:	

DICHIARA

- di annullare** la propria domanda di partecipazione al Concorso per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 indetto con G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018, per poter partecipare invece presso la Regione _____ ai sensi del comma 3, lett. a), art. 3 del Bando;
- di essere a conoscenza** che per partecipare al concorso in altra Regione dovrà presentare presso quest'ultima una nuova domanda di partecipazione seguendo le indicazioni contenute nel bando della medesima;

di rinunciare, perché non più interessata/o, alla partecipazione al Concorso per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 indetto con G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018.

Data: _____

Firma

Si allega scansione di documento di identità in corso di validità